



Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 19 DICEMBRE 2007

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE ITTICHE E VENATORIE.

L'anno duemilasette addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 13147 del 5.12.2007, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1. AGOSTINELLI Donato	13. FELEPPA Michele
2. ANGRISANI Rita	14. GAGLIARDI Francesco
3. BARRICELLA Raffaele	15. LAMPARELLI Giuseppe
4. BORRELLI Mario	16. LOMBARDI Paolo
5. BOSCO Egidio	17. MARCASCIANO Gianfranco
6. BOZZI Giovanni	18. MAROTTA Mario
7. CAPOCEFALO Spartico	19. MORTARUOLO Domenico
8. CRETA Giuseppe	20. NAPOLITANO Stefano
9. DAMIANO Aldo	21. POZZUTO Angelo
10. DAMIANO Nicola	22. RICCI Claudio
11. DE CIANNI Teodoro	23. RUBANO Lucio
12. DI MARIA Antonio	24. SCARINZI Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 7 - 9 - 13 - 18 - 24

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori PETRIELLA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL, D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, replica al Consigliere BARRICELLA che ha fatto richiesta di lettura integrale del Regolamento, che l'argomento è stato sottoposto all'esame e parere della competente Commissione Consiliare che si è espressa come da parere allegato sotto il n. 2).

Interviene anche il Presidente NARDONE il quale si sofferma sull'utilità del riconoscimento delle guardie giurate volontarie ittiche e venatorie.

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3).

Si dà atto che è entrato in sala il Consigliere SCARINZI ed è uscito il Consigliere GAGLIARDI per cui i Consiglieri presenti sono sempre 18.

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti 19 (18 Consiglieri+Presidente), astenuto 1 (MARCASCIANO), favorevoli 18, la proposta viene approvata con 18 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'esito dell' eseguita votazione;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

1. APPROVARE l'allegato Regolamento per il riconoscimento delle guardie giurate volontarie ittiche e venatorie, composto da 23 articoli e due allegati fac-simile di domanda;
2. DARE al predetto Regolamento la più ampia diffusione nell'ambito provinciale attraverso la sua pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet della Provincia.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gianclaudio IANNELLA -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Geom. Donato AGOSTINELLI -

N. 1003

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 21 DIC. 2007
IL MESSO [firma]

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 21 DIC. 2007 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 7 GEN. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 7 GEN. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 7 GEN. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

2

La 1^a COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2007 il giorno 30 del mese di OTTOBRE

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere MARIO MAROTTA

sull'oggetto: "REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA
DI GUARDA GIURATA VOLONTARIA ITTICA E VENATORIA"

~~avanti~~

è del parere:

(OMISSIS...) espone, a maggioranza di voti
PARERE FAVORIZZANTE, con l'estensione del
 gruppo di univocità che si ricerca di
 esprimere il proprio parere in consiglio
 particolare



PROVINCIA di BENEVENTO

1)

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la nomina delle Guardie Giurate Volontarie Ittiche e Venatorie.-

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 4
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 92 del 19 DIC. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

di L. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

REGISTRAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO:

- che con propria deliberazione n. 100 del 16.11.2001, approvava in conformità del decreto legislativo n. 112/98, il regolamento per il riconoscimento delle guardie giurate volontarie ittiche e venatorie;
- che l'art. 10 della legge n. 246 del 28.11.2005, ha tra l'altro modificato i termini di validità delle nomine a guardia giurata volontaria;
- che il Servizio Controllo del Territorio – Polizia Provinciale, sulla base dell'esperienza maturata nel decorso quinquennio circa il riconoscimento e l'impiego delle citate guardie sul territorio provinciale e valutata l'esigenza di una dettagliata regolamentazione relativa sia alla opportunità di nomina, che ad un più accurato coordinamento nell'impiego delle stesse;

VALUTATA la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per il riconoscimento delle guardie giurate volontarie ittiche e venatorie;

VISTA l'allegata proposta di Regolamento predisposta, composto da 23 articoli e due allegati fac-simile di domanda, già sottoposta alle competenti Commissioni Consiliari;

RITENUTO, per quanto sopraesposto, di procedere all'adozione del Regolamento per il riconoscimento delle Guardie Giurate Volontarie Ittiche e Venatorie di competenza della Provincia di Benevento, allegato "A" alla presente proposta per formarne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento per il riconoscimento delle guardie giurate volontarie ittiche e venatorie, composto da 23 articoli e due allegati fac-simile di domanda;
2. **DI DARE** al predetto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito provinciale attraverso la sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet della Provincia.

P A R E R I

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi


F A V O R E V O L E

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

parere -----

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



1. de jure
CAPOCASA ALTE
Confessione
Li 26/08/2007
SOSTITUISCE
OGNI ATTO
DECRETAMENTO
INVIATO
FL. V. V.
D. G. V. V.

PROVINCIA DI BENEVENTO

Regolamento

per il riconoscimento della qualifica di

Guardia Giurata Volontaria Ittica e Venatoria

approvato con deliberazione del C.P. n. del

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge" si intende la legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 2

Finalità ed ambito di applicazione

1. La Provincia di Benevento, in armonia con i principi della legge e dell'art. 78 dello Statuto, si impegna a valorizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, la snellezza, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo nella misura più ampia possibile.
2. Il regolamento si applica al procedimento amministrativo teso all'ottenimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria, successivamente indicata come G.G.V., di cui all'art.163, comma 3° lett. a) e b) del D.Lgs.112/ 98, in relazione all'art. 27 della L. 157/92 e dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. n.1604 del 8.10.1931 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. 3. Il riconoscimento può essere rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza di presupposti di legittimità o condizioni tecniche o valutazioni e accertamenti meramente tecnici, comprendenti anche valutazioni in ordine alla opportunità a rilasciare il provvedimento finale, nel numero massimo di n. 3 guardie volontarie per ogni 3000 ettari di territorio agro - silvo - pastorale, (*Provincia di Benevento: 183.996 Ha*).

Art. 3

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V.

- 1) La qualifica di G.G.V. **Venatoria** può essere concessa ai sensi del 4° comma dell'art. 28 L.R. n.8/96 a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Campania previo il superamento di apposito esame. *Per chi è già in possesso della qualifica di G.G.V.V. derivante da precedente Decreto rilasciato dalla Prefettura in assenza di attestato di idoneità, la stessa decade se il rinnovo viene reclamato trascorsi 12 (dodici) mesi dall'ultimo rilascio.* La qualifica di G.G.V. **Ittica**, per la vigilanza in materia di Pesca nelle acque interne, può essere concessa in conformità dell'art. 31 del R.D. n. 1604/1931 e ss. mm.

ai soggetti che abbiano avuto un percorso formativo nella materia di almeno 90 ore presso una Struttura Pubblica o presso una Associazione di categoria, promosso da un Ente Pubblica.

- 2) Il soggetto per il quale viene richiesto il riconoscimento deve:
- a) essere cittadino italiano e residente in un Comune della provincia di Benevento;
 - b) avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art. 1 L. 8.03.1975, n. 39);
 - c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - d) non avere riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l'attività venatoria, la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente, né di avere procedimenti penali in corso, di qualunque genere e natura;
 - e) essere persona di buona condotta.
 - f) non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;
 - g) essere in possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V., accertata da un medico della ASL;
 - h) essere in possesso della Carta d'Identità Personale;
 - i) rilasciare autorizzazione sottoscritta valida ai fini del trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

Art. 4

Domanda per il rilascio del provvedimento di autorizzazione/nomina

L'Associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale e/o animale, presente nel Comitato tecnico faunistico venatorio Nazionale, nonché l'Associazione di protezione ambientale riconosciuta, (vedi succ. art. 6 comma 1) che intende ottenere la nomina a Guardia Giurata Volontaria di un proprio associato, deve presentare alla Provincia di Benevento, Corpo di Polizia Provinciale, una domanda in originale, redatta secondo il modello (GGV/1) allegato al presente regolamento, che deve indicare:

- I. la denominazione, tipologia, sede, provvedimento di riconoscimento Ministeriale, rappresentanza legale/Presidente dell'Associazione richiedente;
- II. titolo e scopo della richiesta, con espressi riferimenti normativi;
- III. generalità, luogo di residenza dell'aspirante guardia, titolo di appartenenza all'Associazione;
- IV. sottoscrizione del legale rappresentante/Presidente dell'Associazione;
- V. firma per accettazione dell'aspirante guardia;
- VI. autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/96, sottoscritta dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.

Alla domanda, (in bollo se non esente) devono essere allegati:

- a) fotocopia della carta d'identità con firma autografa del richiedente;
- b) n. 2 foto formato tessera a colori del richiedente a capo scoperto;
- c) autocertificazione circa: data e luogo di nascita, residenza, titolo di studio, assolvimento dell'obbligo scolastico, irrogazione a proprio carico di violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva e a salvaguardia dell'ambiente (normativa Nazionale e Regionale a tutela dell'ambiente), nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;
- d) attestato di idoneità a svolgere attività di guardia Venatoria volontaria rilasciato dalla Regione Campania. (solo per la vigilanza venatoria)
- e) Certificato medico dell'ASL circa l'idoneità fisica all'attività;

- f) Impegnativa dell'Associazione o Ente proponente ad assicurare il proprio iscritto che intende svolgere attività di G.G.V., secondo le modalità previste dalla legge 266/91 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- g) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà recante impegno a non esercitare attività venatoria e/o di pesca durante l'esercizio delle funzioni di vigilanza, a non utilizzare in tale attività alcun tipo di arma, ad essere consapevole di dover svolgere compiti di vigilanza rispettando le indicazioni e prescrizioni di legge;
- h) Dichiarazione di presa visione e conoscenza delle norme regolamentari in materia di vigilanza volontaria vigenti. –

Art. 5

Domanda per il rinnovo del provvedimento di autorizzazione/nomina

L'Associazione, fra quelle elencate nel primo capoverso dell'art. 4 del presente regolamento, che intende ottenere il rinnovo del provvedimento di nomina a Guardia Giurata Volontaria di un proprio associato, deve presentare alla Provincia di Benevento, Corpo di Polizia Provinciale, una domanda in originale, redatta secondo il modello (GGV/2) allegato al presente regolamento, che deve indicare:

- I. la denominazione, tipologia, sede, provvedimento di riconoscimento Ministeriale, rappresentanza legale/Presidente dell'Associazione richiedente;
- II. titolo e scopo della richiesta, con espressi riferimenti normativi;
- III. generalità, luogo di residenza dell'aspirante guardia, titolo di appartenenza all'Associazione;
- IV. sottoscrizione del legale rappresentante/Presidente dell'Associazione;
- V. firma per accettazione dell'aspirante guardia;
- VI. autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/96, sottoscritta dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.

Alla domanda, (in bollo se non esente) devono essere allegati:

- a) fotocopia della carta d'identità con firma autografa del richiedente;
- b) n. 2 foto formato tessera a colori del richiedente a capo scoperto;
- c) autocertificazione circa: data e luogo di nascita, residenza, titolo di studio, assolvimento dell'obbligo scolastico, irrogazione a proprio carico di violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva e a salvaguardia dell'ambiente (normativa Nazionale e Regionale a tutela dell'ambiente), nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;
- d) Certificato medico dell'ASL circa l'idoneità fisica all'attività;
- e) Impegnativa dell'Associazione o Ente proponente ad assicurare il proprio iscritto che intende svolgere attività di G.G.V., secondo le modalità previste dalla legge 266/91 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- f) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà recante impegno a non esercitare attività venatoria e/o di pesca durante l'esercizio delle funzioni di vigilanza, a non utilizzare in tale attività alcun tipo di arma, ad essere consapevole di dover svolgere compiti di vigilanza rispettando le indicazioni e prescrizioni di legge;
- g) Dichiarazione di presa visione e conoscenza delle norme regolamentari in materia di vigilanza volontaria vigenti. –

Art. 6

Modalità per l'attivazione del procedimento

1. La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. Venatoria può essere avanzata da una Associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale e della protezione animale, presente nel Comitato tecnico faunistico venatorio Nazionale, nonché dalle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente. **La nomina a G.G.V., in materia di pesca (ittica) nelle acque interne, può essere richiesta anche dalle Associazioni di volontariato iscritte nell'apposito Albo regionale che abbiano tra gli scopi la tutela dell'ambiente in generale.**
2. La richiesta in carta legale (*salvo eventuale esonero*) deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'associazione richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.
3. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi della Legge n. 15 del 04/01/1968 e successive modifiche, nella quale sotto la propria personale responsabilità dichiara di possedere i requisiti di cui alle lettere: a,b,c,d,e,f,g,h,i, del precedente articolo 3.

Art. 7

Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione

1. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 11, ne dà comunicazione al richiedente entro venti giorni successivi all'inoltro al protocollo, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
2. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza regolare e completa.
3. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al 1° comma, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 8

Acquisizione di informazioni o pareri

1. L'organo di altra pubblica Amministrazione che viene chiamato ad esprimere, nel corso del procedimento, un parere od una determinazione dovuti per legge o regolamento, determina che il termine, di cui all'art. 16, commi 1, 4 e 5 della legge 241/90, fissato per la conclusione è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere o della determinazione.
2. In caso di inosservanza di tale termine da parte dell'Amministrazione interpellata, per omessa trasmissione del parere o per mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici della Provincia hanno facoltà di far luogo agli adempimenti procedurali di competenza e all'adozione dell'atto finale indipendentemente dall'acquisizione del parere o della determinazione.

Art. 9

Controlli

1. Il controllo sull'operato delle G.G.V. viene attuato dal Corpo di Polizia Provinciale, sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello comportamentale e della funzionalità, mirato essenzialmente a considerare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica.
2. I controlli sulle dichiarazioni rese, ai sensi della L. 4.1.1968 n. 15 e ss.mm.ii., in sede di autocertificazione è effettuato d'ufficio dal Corpo di Polizia Provinciale

Art. 10

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Il termine iniziale decorre dalla data di acquisizione della domanda al protocollo generale, la stessa va indirizzata al Presidente della Provincia e per esso al Servizio Controllo del Territorio al quale sono affidate le funzioni di polizia amministrativa di cui al decreto legislativo n. 112/98.
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, e deve essere corredata, ove necessario, dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti, delle condizioni richiesti dalla legge e dal presente Regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda, l'interessato se non ha inoltrato la richiesta tramite Ufficio Postale, può reclamare ricevuta di essa presso l'Ufficio accettante. (Protocollo Generale).
4. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 10 della legge 4.1.1968, n. 15 e art. 3 della legge 15.5.1997. n. 127, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 11

Termine per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G.G.V. deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 60, decorrenti dall'inizio del procedimento stesso.
2. l'avvio del procedimento ha inizio il giorno di accettazione della richiesta al protocollo generale e avrà termine nel 60° giorno non festivo successivo ad esso. L'organo o ufficio competente all'istruttoria e all'adozione del provvedimento finale, sarà il Corpo di Polizia Provinciale, sito in Benevento al Viale Martiri d'Ungheria 19. (vedi successivo art. 12 comma 1).
3. I procedimenti amministrativi per la cui definizione è necessario l'intervento di altre Amministrazioni pubbliche hanno la durata risultante dalle tabelle aumentata dell'ulteriore tempo fissato dalle predette Amministrazioni, salvo che non si proceda con conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge.
4. Il termine indicato costituisce termine massimo e la sua scadenza non esonera gli organi competenti dal provvedere con sollecitudine. E' in facoltà dell'Amministrazione concludere il procedimento entro termini più brevi.

5. Il Presidente della Provincia può disporre, nei casi di necessità e con provvedimento motivato, affinché singoli atti vengano istruiti ed adottati con urgenza.
5. Qualora per fondate difficoltà il termine fissato per la conclusione del procedimento non possa essere rispettato, il responsabile ne dà comunicazione all'interessato, motivando le ragioni del ritardo ed indicando un termine entro cui verrà adottato l'atto.

Art. 12

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è l'Unità Operativa del Corpo di Polizia Provinciale che, conclusa l'istruttoria di rito, propone al Dirigente del Settore l'adozione del provvedimento di riconoscimento delle guardie giurate. La successiva nomina della singola guardia volontaria è demandata al Comandante del Corpo della Polizia Provinciale.
2. Del provvedimento viene data comunicazione al Questore della Provincia di Benevento.

Art. 13

Funzioni dell'Unità Organizzativa - Corpo di Polizia Provinciale

Il Comandante, può affidare in via generale, per un tempo determinato e salvo revoca, ad altro dipendente addetto all'unità operativa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento;

Fino alla formale identificazione delle persone, di cui al precedente art. 10, è considerato responsabile del singolo procedimento il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

1. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell'art. 6 della legge e nelle altre leggi che ne determinano le attribuzioni, nonché i compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, ivi compresi quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il nominativo del Responsabile dell'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, a cura della stessa unità organizzativa, ai soggetti di cui all'art. 7 della legge e, su richiesta, anche ai soggetti di cui all'art. 9 della stessa.
3. Il responsabile del procedimento, oltre alle attribuzioni di cui al presente regolamento, svolge i compiti previsti dalla legge.
4. decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento amministrativo fissato dall'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241 e dell'art. 10 del presente regolamento, l'interessato può produrre istanza al responsabile del procedimento il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni.

Art. 14

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti di cui all'art. 7 della legge.
2. La comunicazione deve contenere l'oggetto del procedimento promosso, il termine per la conclusione del procedimento, l'indicazione dell'unità organizzativa competente, il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti e l'orario di accesso all'ufficio medesimo, il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti.
3. Non si fa luogo a notizia dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge, a motivo della sussistenza di particolari esigenze di celerità istruttoria.
4. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'U. O. competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie.

Art. 15

Attribuzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, in conformità all'art. 97 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed alle direttive impartite dal Presidente, vigila sull'attività al fine della più celere istruttoria degli atti, nonché del rispetto dei tempi previsti per il compimento del provvedimento.

Art. 16

L'intervento volontario

1. Il soggetto di cui all'art. 9 della legge può intervenire nel procedimento.
2. L'atto di intervento deve contenere gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale l'intervento è riferito, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.
3. Il responsabile del procedimento deve valutare se il soggetto interveniente sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della legge; in caso affermativo, *deve* inviare all'interveniente una comunicazione contenente le informazioni di cui all'art. 10, comma 2°, del presente regolamento; in caso negativo, deve comunicare, motivando adeguatamente, le ragioni ostative all'intervento.

Art. 17

Modalità di partecipazione

1. Gli interessati possono prendere visione degli atti istruttori relativi a procedimenti in corso, che li riguardano.
2. Gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine non superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento.
3. Nel corso del procedimento, comunque non oltre il tempo previsto nel comma precedente, gli interessati possono produrre documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti non sostanziali oppure addurre osservazioni e pareri.
4. Ove il procedimento sia stato nel frattempo concluso e l'atto adottato, nei casi di cui all'art. 3, comma (e) e (f), il provvedimento sarà riesaminato alla luce delle formulate osservazioni.

5. Gli interessati possono assistere a sopralluoghi ed ispezioni personalmente o attraverso un proprio rappresentante.

Art. 18

Validità temporale del riconoscimento

1. Il riconoscimento della qualifica G.G.V. ha durata biennale (art.10 legge 246 del 28.11.2005).
2. Alle G.G.V. viene rilasciato un documento di riconoscimento, (tesserino) su modello approvato dalla Provincia e predisposto dalle singole Associazioni contenente i dati anagrafici e munito di fotografia a capo scoperto. La validità di tale tesserino è fissata in anni **2 (due)**. Il rinnovo sarà concesso anche sulla base della qualità e quantità dell'attività svolta dalla singola guardia, desunte da relazioni di servizio, processi verbali di contestazione di illeciti accertati e ore di servizio prestate.
3. Successivamente alla nomina la G.G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del comune di residenza. Tale atto formale, deve essere trasmesso in copia al Corpo di Polizia Provinciale entro 30 giorni dal ritiro della nomina da parte del richiedente.
4. L'attribuzione delle guardie alle singole Associazioni richiedenti, avviene in base alla consistenza associativa, in percentuale proporzionale al numero massimo di G.G.V. previsto. (vedi art 2, 3° comma).(184/200 unità). -
5. Le Associazioni che intendono avvalersi di G.G.V., dovranno comunicare con cadenza annuale accertata al 31/12, al Corpo di Polizia Provinciale, la propria consistenza associativa, entro e non oltre il 30/01 dell'anno successivo;

Art. 19

Rinnovo del riconoscimento

1. Il soggetto al quale sia riconosciuta la qualifica di G.G.V. è tenuto a presentare, almeno 30 giorni prima della data di scadenza del titolo, quanto previsto al precedente art. 5 per la domanda di rinnovo.
2. Qualora emergano motivi ostativi al permanere del riconoscimento di G.G.V. sarà provveduto all'immediata revoca del riconoscimento di G.G.V., ai sensi del successivo art. 20.

Art. 20

Sospensione e Revoca dei riconoscimento

1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V.
2. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V.
3. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida annuale. In tal caso a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'Autorità giudiziaria, per il reato di cui all'art. 495 del C.P.
4. I provvedimenti di cui sopra, saranno adottati anche in relazione agli adempimenti previsti dall'art. 18, nonché per reiterata omessa programmazione dell'attività di vigilanza da

sottoporre preventivamente, con cadenza trimestrale, al Corpo di Polizia Provinciale, ciò al fine di una efficiente ed efficace azione di controllo del territorio nelle materie di competenza.

Art. 21

Poteri e compiti

1. Le G.G.V. possono compiere tutti gli atti di accertamento e contestazione di violazioni previsti dalla legislazione Statale e Regionale che regola l'attività venatoria e la pesca nelle acque interne del territorio provinciale.
2. Le stesse dovranno svolgere la propria attività volontaria, di norma, nelle località prossime al comune di residenza e su conforme disposizione di servizio sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione di appartenenza o suo delegato, coerente al programma trimestrale preventivamente approvato.

Art. 22

Entrata in vigore - Abrogazione

Il presente Regolamento esplica i suoi effetti dalla data di pubblicazione all'Albo della Provincia. Dalla data di entrata in vigore, come sopra specificato, è abrogato il precedente Regolamento approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 100 del 16.11.2001.-

Art. 23

Regime Transitorio

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia per i rilasci che per i rinnovi, saranno utilizzati i modelli predisposti dalla Provincia di Benevento.(GGV/1 e GGV/2)
I titoli in corso di validità (già rinnovati), verranno sostituiti al momento della loro naturale scadenza.

All. "GGV/1"

Marca
da bollo

Spett. le
PROVINCIA DI BENEVENTO
Piazza IV Novembre (Rocca dei Rettori)
82100 BENEVENTO

Oggetto: Riconoscimento della qualifica di Guardia Volontaria per il territorio della Provincia di Benevento

L'Associazione con sede a in via nella persona del suo legale rappresentante/Presidente sig. ;

visto l'art che dà facoltà alle Associazioni di costituire propri nuclei di guardie addette alla vigilanza
sull'esercizio della ,

considerato che l'Associazione è riconosciuta dal Ministero con decreto

per quanto sopra esposto

CHIEDE

Che questo spettabile Ente voglia rilasciare, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, il provvedimento di approvazione a Guardia Giurata Volontaria al sig. nato a il e residente a in via , regolarmente iscritto all'Associazione richiedente, per l'espletamento dell'attività di vigilanza

Venatoria, ai sensi dell'art. 27 della L. 157/92;

sulla pesca nelle acque interne di cui all'art. 31 del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e all'art. 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE/PRESIDENTE

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Con la presente autorizzo l'utilizzo di tali dati per le finalità di cui sopra.

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE

si allega:

vedi art. 4 del regolamento lettere: a - b - c - d - e - f - g - h;

Spett. le
PROVINCIA DI BENEVENTO
Piazza IV Novembre (Rocca dei Rettori)
82100 BENEVENTO

Oggetto: Rinnovo del riconoscimento della qualifica di Guardia Volontaria per il territorio della Provincia di Benevento

L'Associazione con sede a in via nella persona del suo legale rappresentante/Presidente sig. ;

visto l'art che dà facoltà alle Associazioni di costituire propri nuclei di guardie addette alla vigilanza sull'esercizio della ,

considerato che l'Associazione è riconosciuta dal Ministero con decreto

per quanto sopra esposto

CHIEDE

Che questo spettabile Ente voglia rilasciare, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, il rinnovo del provvedimento di approvazione a Guardia Giurata Volontaria al sig. nato a il e residente a in via , regolarmente iscritto all'Associazione richiedente, per l'espletamento dell'attività di vigilanza

Venatoria, ai sensi dell'art. 27 della L. 157/92;

sulla pesca nelle acque interne di cui all'art. 31 del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e all'art. 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE/PRESIDENTE

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Con la presente autorizzo l'utilizzo di tali dati per le finalità di cui sopra.

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE

si allega:

vedi art. 5 del regolamento lettere: a - b - c - d - e - f - g - h;